



madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY

coupang

Al via la nuova collaborazione tra Agenzia ICE e Coupang

Coupang, fondato nel 2010, è un marketplace B2C generalista che opera principalmente in Corea del Sud.

Coupang è una compagnia tecnologica globale quotata alla NYSE, che offre servizi nel commercio al dettaglio, nelle consegne, nello streaming e nelle soluzioni fintech. Con sede negli Stati Uniti, opera in Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Cina, India e Europa, con oltre 22,8 milioni di clienti attivi. Coupang Marketplace consente ai venditori di promuovere facilmente i propri prodotti e spedirli ai clienti in Corea, coprendo categorie come snack, alimenti, integratori, cura personale, bellezza, casa, cucina e moda.

L'Italia rappresenta il primo fornitore della Corea per il comparto pelletteria, il secondo per olio d'oliva, pasta e gioielleria e il terzo per abbigliamento, calzature, arredamento, caffè e conserve vegetali.

La presente iniziativa intende quindi potenziare l'offerta di prodotti autentici italiani in Corea. Le aziende selezionate potranno beneficiare delle azioni promozionali previste, che avranno una durata di 12 mesi, dal 1 giugno 2025 al 31 maggio 2026.

Il progetto in pillole e i principali vantaggi

Nell'ambito del Patto per l'export, che riconosce nell'e-commerce uno dei pilastri dell'internazionalizzazione, l'accordo tra Agenzia ICE e Coupang ha come obiettivo quello di potenziare l'offerta di prodotti Made in Italy con il coinvolgimento di **un massimo di 75 aziende italiane di nuovo inserimento**.

Il progetto si articola nei seguenti punti:

- **Inserimento nella Vetrina del Made in Italy su Coupang:** Le aziende italiane selezionate saranno inserite all'interno della vetrina dedicata al Made in Italy su Coupang che verrà lanciata sul marketplace al raggiungimento di un numero congruo di aziende e sarà visibile in Corea del Sud.
- **Azioni promozionali a supporto dell'iniziativa finanziate da Agenzia ICE:** Campagne di marketing e advertising online per 12 mesi interamente finanziate da Agenzia ICE. In particolare:

Come aderire

Inviare la propria manifestazione di interesse **entro il 30 Giugno 2025** a questo [link](#) presente nel [sito](#) dedicato all'iniziativa.

SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE

Per conoscere tutti i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane visita la pagina www.ice.it/servizi-digitali

Per conoscere e aderire al **progetto TrackIT Blockchain** visita la pagina www.ice.it/blockchain

Per conoscere e aderire ai **Progetti e-Commerce** visita la pagina www.ice.it/e-commerce

Per **prenotare una consulenza con il nostro Team di supporto e-commerce**, clicca [qui](#)



madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITTA
ITALIAN TRADE AGENCY

coupang

- sponsorizzazione della Vetrina del Made in Italy attraverso l'invio di newsletter e DEM (Direct Email Marketing),
 - campagne di comunicazione sui principali social media e sull'app proprietaria di Coupang,
 - almeno una campagna realizzata con un influencer,
 - promozioni tramite Coupons/Vouchers,
 - campagne promozionali tramite recensioni (di prodotti forniti dalle aziende ammesse).
- **Budget ADV:** ogni azienda riceverà un budget pubblicitario del valore minimo di 4 milioni KRW. Coupang si riserva inoltre di incrementare l'investimento sulla base di criteri che verranno comunicati successivamente.
 - **Supporto tecnico e formazione:** Coupang metterà a disposizione per tutte le aziende ammesse:
 - supporto di base da parte degli Account Manager di Coupang in lingue inglese durante la fase di onboarding su Coupang.
 - materiale formativo online e offline.

Il nostro Team e-commerce è a disposizione per informazioni e chiarimenti sul progetto ICE-Coupang via email all'indirizzo coupang@ice.it.

Costi e modalità di partecipazione

- Il progetto consentirà la partecipazione di un massimo di 75 nuove aziende.
- **Potranno aderire anche aziende già presenti su Coupang**, al fine di poter beneficiare delle campagne promozionali attivate sulla vetrina del Made in Italy.
- **Il progetto è finanziato al 100% da Agenzia ICE.** Restano a carico delle aziende partecipanti una parte dei costi riguardanti la logistica (per dettagli si rimanda alla sezione Logistica) e le commissioni sul venduto applicate da Coupang.
- Le aziende ammesse beneficeranno di una **commissione sulle vendite ridotta (pari al 5%) per i primi 3 mesi di attività** dopo l'apertura dell'account su Coupang. Dopo i primi 3 mesi, la commissione sulle vendite saranno applicate sulla base delle fee standard della di Coupang (i dettagli sulle commissioni sulle vendite nel periodo successivo ai primi tre mesi di attività sono disponibili a questo [link](#)



madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY

coupang

rivolgersi all'Ufficio ICE di Seoul, accedendo alla propria [Area Clienti](#) e selezionando il servizio “**Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie**”. Maggiori dettagli sul servizio sono disponibili a [questo link](#).

Requisiti prodotto

- Sono ammesse le aziende appartenenti ai seguenti settori:
 - agroalimentare: prodotti a lunga conservazione con una shelf life di almeno 6 mesi;
 - beauty & personal care: sono esclusi i prodotti considerati “quasi-drugs” o che richiedono una certificazione KC (creme solari, dentifrici etc.);
 - articoli per la casa: mobili, arredo e oggettistica, biancheria per la casa, accessori per il bagno, attrezzi per il fai-da-te.
- le aziende i cui prodotti appartengono a categorie differenti da quelle citate, potranno presentare la propria candidatura e verranno valutate dal partner caso per caso. **A [questo link](#) è possibile consultare la lista dei prodotti non ammessi su Coupang.**

Logistica

L'Azienda può utilizzare **logistica interna** o appoggiarsi al **partner di logistica (ACI Express)** di Coupang come riportato qui di seguito.

Coupang metterà a disposizione un **partner di logistica (ACI Express)** per evadere gli ordini. Le aziende interessate potranno richiedere i servizi di ACI Express e inviare i pallet di prodotti al magazzino di ACI Express localizzato a Milano (Malpensa). Al momento dell'ordine, ACI Express si occuperà direttamente della spedizione dei prodotti in Corea. Coupang ha negoziato delle fee preferenziali per le aziende italiane partecipanti al progetto, a questo [link](#) è possibile visualizzare la tabella riepilogativa delle tariffe. Maggiori informazioni verranno comunicate in una fase successiva del progetto.

Le aziende beneficeranno di **un anno di free storage** nel magazzino di ACI Express a Milano (Malpensa), finanziato da Agenzia ICE in collaborazione con Coupang.

I costi rimarranno a carico dell'azienda, senza alcun coinvolgimento di Agenzia ICE e del partner Coupang.



madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITTA
ITALIAN TRADE AGENCY

coupang

L'azienda partecipante è in ogni caso libera di gestire la **logistica in proprio**, tuttavia l'azienda avrà la responsabilità di garantire i tempi di consegna dichiarati in piattaforma (possibilmente non maggiori agli 8 giorni).

Risorse umane dedicate

L'Azienda deve garantire l'impegno di almeno una **risorsa umana** sul progetto in grado di dialogare in **lingua inglese** con il partner.

Requisiti onboarding

Per l'apertura del proprio account su Coupang saranno richiesti i seguenti materiali:

- visura camerale;
- ultimo estratto conto bancario o dichiarazione da parte della Banca sulla consistenza finanziaria del conto;
- documento di identità del legale rappresentante;
- sottoscrizione dei [Terms of Service](#) di Coupang.

Per l'onboarding, ovvero per il caricamento dei prodotti su Coupang, saranno richiesti i seguenti materiali:

- immagini di qualità (sfondo bianco, formato jpeg, avif, webp, png, gif, dimensione minima 1000x 1000px, sotto i 10MB);
- descrizioni dettagliate in lingua coreana.

Modalità di adesione

Per poter partecipare al progetto i passi da seguire saranno i seguenti:

1. compilazione del [google form](https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-commerce/e-commerce/coupang) nella sezione dedicata, alla pagina: **www.ice.it/it/settori/gdo-e-commerce/e-commerce/coupang** (a seguito del quale riceverete al contatto mail da voi indicato come referente un modulo di adesione, contenente i dati inseriti, da parte di indirizzo noreply@ice.it);



madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY

coupang

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ESTRATTO DELL'[INFORMATIVA](#)

Titolare del Trattamento dei Dati Personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE), con sede legale in Via Liszt, 21 - 00144 Roma, operante sia in qualità di singolo titolare che in contitolarità del trattamento con gli eventuali partner indicati nel presente modulo di raccolta dati online relativo all'iniziativa/evento a cui sta aderendo, secondo gli accordi intercorsi. Il trattamento dei dati personali avviene, per tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'iniziativa/evento a cui sta aderendo, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Base Giuridica del Trattamento

L'Agenzia ICE utilizza i Suoi dati personali per fornirle servizi online e funzionalità del portale istituzionale attraverso la registrazione all'Area clienti, per adempiere ai suoi compiti istituzionali e agli obblighi di legge, nonché per garantire una comunicazione istituzionale efficace. Il trattamento si basa sulle seguenti basi giuridiche: (i) esercizio di attività di pubblico interesse, (ii) adempimento di obblighi giuridici come adempimento di obblighi di legge, regolamento e contratto, e (iii) stipula ed esecuzione del contratto o misure precontrattuali su richiesta dell'interessato.

Finalità non obbligatorie

Il conferimento dei dati per finalità non obbligatorie è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli, per una durata di 10 anni, nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dall'art. 14, comma 20, D.L.98/11 e ss. mm. nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

I suoi dati potranno quindi essere anche utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE, per effettuare sondaggi (compresi quelli di customer satisfaction) e per attività di business matching.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate e i suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

Luogo del trattamento

Si informa in particolare che, qualora tecnicamente necessario per la realizzazione della presente iniziativa/evento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del Regolamento Europeo 679 del 2016, i suoi dati personali dovranno necessariamente essere trasferiti anche al di fuori dell'UE e quindi del relativo ambito di garanzia e di applicazione del suddetto Regolamento Europeo.

Modalità di Esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato al trattamento

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Qualora NON DESIDERI RICEVERE in futuro circolari informative o newsletter da parte dell'ICE Agenzia può esercitare tale diritto scrivendo ai contatti presenti nella circolare informativa ovvero all'ufficio che cura questa iniziativa.

Qualora invece VOLESSE ESSERE CANCELLATO dalle Banche Dati dell'ICE Agenzia, ai sensi dell'art. 17 del GDPR la preghiamo di inviarci una comunicazione a privacy@ice.it.

Allegati

Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made in Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fier. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale dell'impresa

☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____ Codice Fiscale e P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)